



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

PIANTA	Dott. Donato	Presidente
DUGHI	Dott.ssa Marina	Consigliere
MIGLIO	Dott.ssa Antonietta	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 898/2010 Ruolo Generale promossa con reclamo
depositato il 16-07-2010 e notificato il 03/08/2010 n. 6983 cronol.
UNEP di questa Corte e posta in deliberazione nella Camera di
consiglio del giorno 22-12-2010

da

S. I. S.R.L., in persona del legale Rappresen-
tante pro-tempore Sig.ra I. M. rappresentata e difesa
dall'Avv.to A. M. del Foro di Roma, e dall'Avv.to
P. V. del Foro di Brescia, domiciliatario, per procu-
ra speciale alla lite in margine all'atto di appello.

APPELLANTE

contro

FALLIMENTO S. S.R.L., in persona del
curatore fallimentare Rag. B. I. rappresentato e difeso
dall'Avv.to Franco Benassi del Foro di Mantova e dall'Avv.to Tizia-
na Montagno del Foro di Brescia, domiciliataria, per procura speciale

Sent. N. 490/11

Cron. N. 1358

Rep. N. 515

R. Gen. N. 898/2010

Camp. Civ. N. 56

OGGETTO:

Opposizione alla sen-
tenza dichiarativa di
fallimento (art. 18)

171001

it

alla lite in margine alla comparsa di costituzione nel grado.

APPELLATO

E c o n

l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Gianpaolo Zorzi.

INTERVENUTO

In punto: appello sentenza n. 44/2010 del Tribunale di Mantova in
data 03-06-2010/04-06-2010

CONCLUSIONI


Dell'appellante:

"Voglia l'On. Corte d'Appello di Brescia
in accoglimento dei motivi del presente reclamo, disattesa ogni con-
traria istanza, eccezione e deduzione avversaria, revocare la sentenza
dichiarativa del Fallimento n. ●/2010 della società S●●● I●●●●●
●●● s.r.l. pronunciata dal Tribunale ^{Civile} ~~Civile~~ di Mantova in data
03/06/2010, depositata in cancelleria il 04/06/2010 e notificata in data
02/07/2010, e con proprio decreto disporre la comparizione delle parti
in Camera di Consiglio, concedendo termine idoneo per la notifica-
zione ai creditori istanti, per i suesposti motivi"


Dell'appellato:

Confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con la quale il Tri-
bunale di Mantova ha dichiarato il fallimento di S●●● I●●●●●
s.r.l., respingendosi il reclamo ed ogni altra domanda svolta dalla so-
cietà fallita.


Quanto alle spese di lite, poiché in Fallimento odierno deducen-



sa a tuto
V.° TO
si a in
zior
di c
pers
con-
ricenza
ficabi-
di Sata
ata
litaarti
ica-
pre
rel;
mafri-
iari
di so-
no
vien-



Handwritten mark



sa a tuto

V.º TO

si a in

zior

di c

pers

con-

ricenza

ficabi-

di stata

lata

lita arti

ica-

pre

rel:

malri-

lari

di so-

no

vaen-

te è ammesso al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 DPR n. 115/2002. lo stesso chiede che la condanna al rimborso delle spese di soccombenza - delle quali si chiede l'integrale rifusione - venga emessa a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 33 del citato testo normativo.

Del Procuratore Generale:

V.º e letti gli atti.

si associa - condividendone *in toto* le argomentazioni e controdeduzioni di supporto - alle conclusioni formulate nella propria memoria di costituzione dal resistente Fallimento S. [redacted] S.r.l., in persona del curatore.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con sentenza in data 3-4/6/2010, il Tribunale di Mantova, su ricorso del Pubblico Ministero, ritenuta la propria competenza e verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, ha dichiarato il fallimento di S. [redacted] srl.

Avverso la citata sentenza ha proposto reclamo la società fallita chiedendone, in riforma, la revoca.

A sostegno della domanda, il reclamante ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova in relazione al trasferimento della sede, avvenuto tre anni prima, in Roma.

Ha posto quindi in evidenza il fatto che la notifica del decreto di convocazione di cui all'articolo 15 della legge fallimentare era stato notificato presso la sede romana, il che, nella prospettazione difensiva, vanificherebbe la circostanza che l'assemblea convocata dal pre-

.it

cedente amministratore si era tenuta in ██████████ (MN).

La reclamante ha quindi dedotto la nullità della sentenza impugnata per pretesa violazione del principio di terzietà e imparzialità.

Ciò in quanto l'istanza del Pubblico Ministero promanerebbe dal potere informativo svolto dal giudice dell'istruttoria prefallimentare, già adito da un creditore che poi aveva desistito con conseguente estinzione del procedimento.

Nel merito, la fallita contesta la ricorrenza delle condizioni di insolvenza.

In proposito la parte richiama la relazione tecnica depositata in prime cure da cui risulterebbe la sua capacità patrimoniale adeguata poiché le voci passivo in bilancio sono compensate e superate dalle poste attive.

L'appellante segnala come non avesse emesso assegni postali e come dalla visura protesti non risultasse alcuna contestazione formale per assegni regolarmente emessi.

Nega, infine, di avere esercitato attività a contatto con il pubblico e con la società ██████████ srl.

Notificato reclamo e decreto, si è costituito il Fallimento in persona del curatore ed è intervenuto il Procuratore Generale.

Il primo, resistendo al reclamo di cui ha chiesto il rigetto, quanto all'eccezione pregiudiziale, ha richiamato il verbale redatto a cura della Guardia di Finanza da cui emerge che la fallita fa parte di un gruppo di società gestite da tale ██████████ M█████████ allo scopo di conseguire illeciti rimborsi IVA.



ma
str
laga
etc
l'a
di
il
la
de
re
tizi
de
ne
g
se
in
ze
3E
e
l

Da un controllo eseguito in Roma si era inoltre acclarata l'inesistenza presso la formale sede sociale di qualsivoglia attività amministrativa e commerciale, nonché della documentazione amministrativa e contabile, la cui conservazione è obbligatoria per legge, relativa agli anni 2008, 2009, 2010.

Le indagini della GdF avevano consentito di acclarare che l'attività amministrativa della fallita veniva esercitata in [redacted] i dipendenti avevano avuto rapporti con chi gestiva la società presso gli uffici di [redacted] dove era altresì ubicato il magazzino.

Quanto alla contestata istanza del PM, il resistente ha segnalato come esso avesse dato atto della fittizietà della sede romana e dello sfratto per morosità dalla sede effettiva, circostanze integranti il requisito della irreperibilità e della latitanza dell'imprenditore, legittimante l'autonoma presentazione dell'istanza fallimentare da parte del Pm ai sensi dell'articolo 7 n. 1 L.F.

Viene inoltre contestata l'interpretazione del reclamante, allineata con quella della Suprema Corte, secondo cui sarebbe inibita al giudice fallimentare, l'iniziativa volta a segnalare al PM lo stato di insolvenza emerso nel corso della procedura fallimentare.

Il resistente, nel merito, ribadisce la ricorrenza dello stato di insolvenza ed in proposito richiama il bilancio 31/12/2008 evidenziante debiti verso le banche ed istituti previdenziali per euro 3.420.865.

Le componenti attive sarebbero indimostrate in relazione al fatto che la GdF non aveva rinvenuto la contabilità e ai debiti iscritti a

me
str
lat
re
l'a
di
ul
a
la
d
re
tia
de
ne
g
sc
lic
za
3
:-
f

.it

del ricorso per la dichiarazione di fallimento si era perfezionato da tre anni e che la notifica del decreto di convocazione ai sensi dell'articolo 15 LF. avvenuta ex articolo 140 cpc. si era perfezionata presso la sede legale di Roma.

La Corte osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, il primo giudice non ha fondato la propria ritenuta competenza territoriale solo sul verbale di assemblea della società, tenuta-
si in ██████████ circostanza già da di per sé significativa del fatto che lì è la sede principale, ma anche sulle informative della Guardia di Finanza da cui risulta che presso la sede legale di Roma non era mai stato trasferito il centro amministrativo e direttivo dell'impresa.

Circostanze, queste ultime, assorbenti ai fini dell'individuazione della competenza nel senso ritenuto dal primo giudice e neppure contestate dalla reclamante.

Ai sensi dell'art. 9 della l.fall., invero, la competenza a dichiarare lo stato d'insolvenza spetta al giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, e coincide, di regola, con la sede legale - a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta - mentre è irrilevante a detti fini il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa.

Ciò posto, il primo giudice, richiamando le informative della GdF, non ha mancato di indicare i fatti fondanti il certo convincimen-

CASO

.it



to che la sede principale della società fallita fosse in [redacted], poiché essi danno conto del fatto che presso la sede legale in Roma la società non è più titolare di rapporti di locazione, né vi è alcuno abilitato a ricevere la corrispondenza.

Le circostanze di fatto sopra enunciate univocamente e senza possibilità di dubbio danno conto del fatto che nella sede di Roma non è mai stato trasferito il centro amministrativo e direttivo dell'impresa e come, quindi, la sede principale della società sia in [redacted]

W

CASO

Il

Tanto basta per smentire la presunzione secondo cui la sede principale dell'impresa si identifica con la sede legale, poiché nei fatti richiamati è provato che l'attività amministrativa e direttiva della società si sono sempre svolte, anche dopo il trasferimento della sede legale in Roma, in [redacted].

La circostanza dedotta dalla reclamante, a mente della quale la notifica del decreto di convocazione ex articolo 15 LF è stata eseguita presso la sede legale di Roma ai sensi dell'articolo 140 cpc (per irreperibilità del destinatario) costituisce ulteriore conferma del fatto che ivi non vi è neppure un preposto al ritiro della corrispondenza, fatto, questo, decisamente confliggente con la pretesa di voler collocare ivi la sede principale della società.

Alla stregua di quanto precede, non ha quindi alcun pregio l'argomento speso in reclamo che richiama il trasferimento della sede legale in Roma poiché al suddetto elemento, meramente formale, si contrappongono quelli sostanziali, decisivi e di segno contrario, indi-

cati nella pronuncia impugnata, e richiamati da questa Corte, che univocamente individuano la sede principale dell'impresa in [redacted] (Mantova).

Rigettata l'eccezione di incompetenza, conviene quindi che la Corte si occupi del successivo motivo, quello esposto nel paragrafo intitolato "violazione del principio di terzietà ed imparzialità da parte del giudice delegato".

Con esso si sostiene che sarebbero stati violati i principi di imparzialità e terzietà del giudice per il fatto che il Tribunale di Mantova, dopo aver chiuso il procedimento iniziato per la dichiarazione di fallimento di S. [redacted] a seguito di ricorso presentato da un creditore che aveva desistito, ha disposto la trasmissione degli atti al PM perché valutasse l'eventuale sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore e se riscontrasse i presupposti legittimanti la dichiarazione di fallimento e che, a seguito della suddetta segnalazione, il PM aveva quindi chiesto la dichiarazione di fallimento di S. [redacted] I. [redacted]

La Corte non concorda con la tesi di parte reclamante, ritenendo, per quanto di seguito si dirà, che la segnalazione di cui al n. 2 dell'articolo 7 L.F. possa provenire anche dal Tribunale fallimentare che l'abbia rilevata nel corso procedimento aperto per la dichiarazione di fallimento e poi chiuso prima della sentenza dichiarativa per desistenza degli istanti.

Non vi è dubbio, invero, che la procedura tendente alla dichiarazione di fallimento si annoveri a buon diritto tra i procedimenti

TRIBUNALE
MANTOVA

.it

civili.

E' inoltre escluso che l'iniziativa del PM assunta a seguito di segnalazione del giudice fallimentare comporti una sorta di iniziativa ufficiosa, non consentita da parte di quest'ultimo.

E' invero il PM che nell'ambito di completa autonomia valuta la portata della segnalazione e decide se prendere, o meno, l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sicché è sbagliato sostenere che il giudice fallimentare viene meno ai propri doveri di terzietà e imparzialità poiché esso non si è affatto auto investito del procedimento per aver effettuato la segnalazione, in quanto la relativa istanza promana da un organo ad esso esterno, del tutto svincolato da quella.

In sintesi, non vi è dubbio che al giudice fallimentare, come a qualsiasi giudice civile, è residuo un potere di segnalazione e ad un organo terzo, il Pubblico Ministero essendo esso l'unico organo pubblico destinatario delle segnalazioni provenienti dai giudici, ed il solo che, nella riconosciuta veste di parte processuale può richiedere il fallimento depositando apposito ricorso, con l'effetto che l'avvio del procedimento non è più in alcun modo rimesso ad un atto di impulso officioso.

Questa Corte conosce il diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 26/2/2009 n. 4632, richiamata dalla reclamante, da cui si permette di dissentire anche in considerazione dell'evidente contraddittorietà in cui cade il supremo giudice laddove, per un verso, assume che perderebbe valore il dato letterale "procedimento civile" usato dal legislatore, per l'altro, finisce con il ricono-

...dere che la sostituzione del termine "procedimento" a quello di "giu-
...zione" è significativa della esigenza di utilizzare una espressione su-
...ibile di comprendere qualunque tipo di attività giurisdizionale -
...gnizione, di esecuzione, sommaria, cautelare, camerale, monito-
...

Né è vero, come sostiene la Suprema Corte, che il Tribunale
Fallimentare investito della decisione a seguito della richiesta del
Pubblico Ministero, attivatosi per la sua precedente segnalazione, si
... già su quella pronunciato in termini di estinzione del procedimen-

L'oggetto della decisione è del tutto diverso: in un caso, inve-
... il Tribunale si limita a prendere atto della ricorrenza dei presupp-
... si per dichiarare estinto il procedimento, senza effettuare alcuna va-
... utazione in tema di fallibilità, oggetto, questo, del diverso procedi-
... mento attivato a seguito dell'iniziativa del Pubblico Ministero.

Neppure è vero che la segnalazione, da sola, sia idonea ad at-
... ivare il procedimento perché essa non è vincolante per il PM che, ad
... sito degli opportuni accertamenti, potrebbe decidere, in completa au-
... tonomia, di non intraprendere alcuna iniziativa oppure, intraprenden-
... do, di sottoporre al Tribunale fallimentare fatti diversi ed ulteriori
... rispetto a quelli acquisiti nell'ambito del procedimento chiuso con
... estinzione, nel quale, per quanto qui interessa, non risulta che il Tri-
... bunale avesse espresso, neppure incidentalmente, alcun giudizio in
... punto di fallibilità. Rigettato per quanto precede anche il motivo esa-
... minato, conviene por mano al terzo, intitolato "in ordine alla sussi-

CASO

.it

stenza delle condizioni di insolvenza a norma dell'art. 15 L. Fallimentare".

Il reclamante in proposito contesta la sussistenza della condizione di insolvenza/decozione corrispondente a quanto rilevato nell'istanza del Pubblico Ministero.

Il motivo non brilla per chiarezza ed appare contraddittorio laddove la reclamante pare addirittura ammettere la ricorrenza delle condizioni di fallibilità della società (testuale da pagina 9 del reclamo:

"in realtà vero è che alla luce di tutti i fatti come di seguito rilevati e come già rilevati in sede prefallimentare apparirà in modo evidente che appaiono sussistere le condizioni di fallibilità della società odierna esponente") per poi dedurre di possedere esatta capacità patrimoniale, contestare di avere emesso assegni postali, assumere che dalla visura protesti non risulterebbero contestazioni formali per assegni regolarmente emessi dalla società.

La reclamante, infine, assume di non avere mai esercitato alcuna attività a contatto con il pubblico.

Partendo da quest'ultimo rilievo, la Corte osserva che, a tutto concedere, quella svolta da S. I. srl è comunque un'attività commerciale, come emerge chiaro dall'oggetto sociale che risulta dalla visura camerale acquisita alla cui consultazione si rinvia .

Nel resto, risulta dalla stessa relazione tecnica prodotta dalla difesa della società che essa si trova in stato di insolvenza.

A fronte di debiti per complessivi euro 3.420.865, di cui a breve per euro 1.512.161, si ha un attivo composto per euro 2.450.693



CASO

di crediti, di cui la gran parte, euro 2.123.709, costituita da crediti verso clienti.

Dal bilancio prodotto risulta che le disponibilità liquide ammontano ad euro 12.200 e che le riserve sono valutate in euro 169.529 le straordinarie e in euro 8.857 le ordinarie con un capitale sociale di euro 10.000.

La suddetta situazione, in relazione all'ingente ammontare dei debiti, che sono entità certe, a cui si contrappongono disponibilità liquide in proporzione del tutto risibili, considerato che i crediti costituiscono mera aspettativa e che la relativa riscossione non è prevedibile con altrettanta certezza, fornisce la prova inequivoca del fatto che la società versa in stato di insolvenza.

Alla stregua di quanto precede, il reclamo va quindi respinto e S. I. srl, soccombente, va condannata alla rifusione in favore del Fallimento delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo.

In relazione al fatto che il giudice delegato, autorizzando il curatore a costituirsi in giudizio, ha attestato l'indisponibilità in capo alla curatela di somme per spese di procedura, in applicazione degli articoli 144 e 133 del Dpr n. 115/2002, il relativo pagamento va eseguito nei confronti dello Stato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o istanza respinta, così decide:

rigetta il reclamo proposto da S. I. srl avverso

la sentenza del Tribunale di Mantova in data 3-4 giugno 2010, che ha dichiarato il fallimento della società medesima, sentenza che conferma:

condanna S. I. srl alla rifusione in favore del Fallimento S. I. srl delle spese di lite che complessivamente liquida in euro 3.098, di cui euro 388 per diritti ed euro 2.710 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato;

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello il 22 dicembre 2010.

il Consigliere est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Oggi = 2 MAG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA